

N. 00772/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01372/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2010, proposto da:

CNS - Consorzio Nazionale Servizi, in proprio e quale mandatario dell'ATI CNS-Pulisan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carità Vecchia 3;
Regione Puglia, non costituita;

nei confronti di

Sanità Service Srl Unipersonale, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione n. 2304 del 28.7.2010 con cui il D.G. della ASL di Lecce ha affidato alla “Sanità Service Asl Le Srl Unipersonale” lo svolgimento dell'attività di ausiliario a supporto dei servizi e delle prestazioni rese dalla Asl di Lecce e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare della deliberazione n. 44 del 18.1.2010, della delibera n. 1139 del 22.4.2010, della delibera n. 1140 del 22.4.2010, della delibera G.R. n. 2477/09, della nota prot. n. 2010/0148292 del 16.9.2010; oltre che per il risarcimento dei danni patiti e patendi per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Quinto e

G. Corrente;

Considerato che l'internalizzazione dei servizi attuata con l'affidamento alla "Sanità Service ASL Le Srl Unipersonale" attiene ai soli servizi di ausiliario e non comprende l'attività di pulizia, come espressamente ribadito dall'ASL;

Ritenuto che il pregiudizio prospettato dall'ATI ricorrente, anche conseguente all'assunzione di personale disposta ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3 agosto 2007, n. 25 succ. mod. ed int., rivestirebbe natura economica (utile d'impresa riveniente dall'esecuzione del rapporto contrattuale), suscettibile di reintegrazione, ricorrendone le condizioni, all'esito dell'azione risarcitoria promossa;

Ritenuto che non è ravvisabile il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare;

Ritenuto che sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

Paolo Marotta, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO